



Antonello De Oto

(associato di Diritto ecclesiastico italiano e comparato nell'Università di Bologna
Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

**Sport, religione e pluralismo culturale:
le molteplici forme di lotta alla discriminazione etnico-confessionale ***

SOMMARIO: 1. Identità e alterità nello sport. Religioni, etiche e culture a confronto - 2. L'avvento della pluralità nel diritto sportivo e la (quasi) finita stagione della neutralità - 3. La discriminazione etnico-confessionale nella pratica sportiva. Gli strumenti normativi e istituzionali europei di contrasto alla condotta discriminatoria - 4. Quando il mondo dello sport arriva prima: la nascita del c.d. *ius soli* sportivo (legge 20 gennaio 2016 n. 12).

"L'uomo torturato dai propri diavoli si
vendica insensatamente contro il
prossimo"
(Franz Kafka, *Lettere a Milena*)

1. Identità e alterità nello sport. Religioni, etiche e culture a confronto.

In un mondo "glocalizzato"¹, spezzettato ed esibito in rete e ferito da guerre di religione mai sopite e purtroppo ancor più in auge in questa complessa fase storica², la voglia di pregiudizio e i distinguì più feroci e insensati che

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce, con l'aggiunta delle note, il testo della Relazione dal titolo "*La lotta alle discriminazioni e al razzismo nello sport*" svolta al Convegno organizzato dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia-Giulia (Trieste, 17 febbraio 2017).

¹ Il termine "glocalizzazione" sembra meglio identificare il periodo storico attuale e la polarizzazione di un mondo che vive ormai in una sorta di forbice: la "molla" del locale-globale. Vedi **Z. BAUMAN**, *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando ed., Roma, 2005.

² Il continuo susseguirsi con tecniche sempre diverse e nuove di atti di terrorismo riconducibili a una matrice confessionale, seppur in una interpretazione estrema e delirante, ha gettato il mondo in uno stato di paura permanente creando odio verso determinate comunità religiose e di fatto riscrivendo, se possibile, ancora in peggio, la dinamica storica dei conflitti religiosi e alzando il livello di attenzione degli Stati in materia di religioni e sicurezza. Di recente la Corte di Cassazione italiana ha "certificato" questa lettura stabilendo che i rapporti ideologico-religiosi sommandosi al vincolo associativo che si dia come programma il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso. Cfr. Cass., II sez. penale, sent. 17 marzo 2016 n. 1683, la cui



hanno attraversato epoche buie e totalitarismi scomparsi³ sembrano ora voler tornare. In questa fase complice (in)colpevole risulta essere la forza di internet, dell'identità digitale⁴ di ognuno e una natura umana propensa, se non educata alla cultura dell'amore e della diversità, a dividersi, ad accettare la logica comoda del "disimpegno morale"⁵ e ad "ammalarsi" così di antiche piaghe (il razzismo, l'esclusione) e nuove nevrosi (le c.d. fobie digitali: nomofobia⁶, il *vamping*⁷) che spesso, ma non sempre, finiscono per aiutare la diffusione del messaggio *politically incorrect*⁸.

In questa società sempre più disperatamente sola nei non-luoghi⁹ che ha edificato e che quindi lentamente scivola verso una pericolosa deriva anti-umana¹⁰ ha così facile gioco, chi vuole riproporre oggi, in forme inedite, consumate dinamiche di intolleranza e/o esclusione *tout court* dello straniero, del debole, dell'alterità¹¹.

L'anello, il circolo vizioso dell'odio preconetto e del razzismo si nutrono di preordinate esclusioni e la società moderna si interroga di nuovo, come in un recente passato, rispetto ai percorsi della tolleranza e ai suoi presunti limiti¹². L'odio per motivi etnico-razziali o sessuali

massima è rinvenibile in *Diritto e religioni*, 1/2016, p. 709.

³ Discriminazione posta in essere con pervicacia organizzativa dai totalitarismi che hanno attraversato il Novecento. Si pensi, ad esempio, alle statuizioni dell'ordinamento giuridico nazista e fascista rispetto a ebrei, rom, sinti, protestanti, islamici cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2000, pp. 269-279.

⁴ Cfr. **L. FLORIDI**, *La rivoluzione dell'informazione*, Codice ed., Torino, 2012.

⁵ Sul concetto e le sue potenzialmente devastanti implicazioni e conseguenze vedi **A. BANDURA**, *Moral disengagement. How people do harm and live with themselves*, W.H. Freeman & co., New York, 2016.

⁶ Termine che sta a significare la paura di perdere il cellulare o di rimanere senza connessione o senza batteria. Cfr. *Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it's the plague of our 24/7 age*, *Daily Mail*, ed. online del 31 marzo 2008, 1.

⁷ Tale definizione fa riferimento alla pratica invalsa soprattutto tra i più giovani di rimanere svegli tutta la notte per postare commenti su *facebook* o foto su *instagram* o "chattare".

⁸ Sul lato oscuro della rete vedi **A. ROVERSI**, *L'odio in Rete. Siti ultras, nazifascismo online, jihad elettronica*, il Mulino, Bologna, 2006.

⁹ cfr. **M. AUGÈ**, *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano, 2008.

¹⁰ Cfr. **G. CAPUTO**, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno: lo jus publicum ecclesiasticum*, vol. I, Cedam, Padova, 1987, *passim*.

¹¹ Si pensi soltanto al dibattito mai sopito in materia di diritti delle minoranze sinti, rom e dei girovaghi che ci fa concretamente riflettere sul rapporto oggi esistente in Italia tra cittadinanza formale e cittadinanza sostanziale. Sul punto vedi **C. MANTOVAN**, *Antiziganismo e conflitti urbani*, in *Sociologia del diritto*, 2016, fasc. 1, p. 53 ss.

¹² La motivazione in passato data da Voltaire in favore della tolleranza risiede nel fatto che noi dobbiamo perdonarci gli uni gli altri le nostre follie. Ma una follia comune come



rappresenta un cancro sottile e resistente che si risolve nell'avversità prevenuta verso l'altro, in questa fase, per dirla con Heschel, "... la più grave minaccia dell'uomo verso l'uomo" ha bisogno di un'analisi che vada oltre la mera e a volta stanca e spesso mal percepita¹³ educazione scolastica alla diversità confessionale, razziale, etnica, sessuale, etica, perché il giardino dello sport, palestra di vita insieme e incubatore di valori di condivisione e di maturazione delle proprie identità diverse non abbia a soffrire infiltrazioni ulteriori rispetto al proprio messaggio educativo di base.

Questo studio intende indagare detto piano: il diritto d'essere liberamente se stessi¹⁴ anche nella pratica sportiva e nel caleidoscopico micro-mondo che lo compone e regola. In definitiva la volontà di dare un taglio diverso alla questione, uno sguardo non preoccupato, per una volta, dell'aspetto economico della vicenda ma delle sue implicazioni relazionali, profondamente umane e teso a ricomporre lo specchio infranto delle uguaglianze nell'ottica delle tutele che il diritto può approntare in questa fase per le identità, per la diversità etnico-confessionale¹⁵. Identità, quelle in entrata, spesso molto diverse da una tradizione storica di riferimento e che in una società italiana in trasformazione in senso multiculturale e multireligioso finiscono con la loro presenza per interrogare i nostri valori fondativi, le nostre certezze giuridiche¹⁶ e modelli di convivenza e mettere alla prova chi arriva e chi storicamente abita un territorio¹⁷. La lezione

quella della intolleranza Voltaire trova giusto che sia difficile da tollerare. Così è qui che la tolleranza finisce per trovare i suoi limiti. Se noi diamo all'intolleranza il diritto di essere tollerata, allora finiremo per distruggere la tolleranza stessa e con essa lo stato di diritto. Anche le tesi di autorevole dottrina moderna, in questa materia, partono da Voltaire cfr. **K. R. POPPER**, *Toleration and intellectual responsibility*, in S. Mendus, D. Edwards (a cura di), *On Toleration*, Clarendon Press, Oxford, 1987, pp. 17-34.

¹³ Paradigmatica la vicenda di Auschwitz e dell'educazione alla Shoah che vede purtroppo molti giovani poco empatici o distratti rispetto alla immensa tragicità dell'accaduto e alla sua narrazione. In un recente bel libro lo studioso di ebraismo Gianpaolo Anderlini parla di "turismo della memoria" una voluta provocazione che l'insegnante sensibile alla (non voluta) routine dei viaggi di istruzione, compie rispetto a quello che vede ogni volta nell'accompagnare i suoi alunni in un campo di sterminio sperando sempre che per loro in fondo non sia solo una gita. Cfr. **G. ANDERLINI**, *Per favore non portateli ad Auschwitz*, Wingsbert House, Correggio (RE), 2015.

¹⁴ Cfr. **P. BELLINI**, *Il diritto d'essere se stessi*, Giappichelli, Torino, 2007.

¹⁵ La tutela dell'identità sessuale dello sportivo e la sua protezione da comportamenti discriminatori esula da questo studio, si rimanda per una completa analisi in materia a **C. DANISI**, *Tutela dei diritti umani, non discriminazione e orientamento sessuale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015.

¹⁶ Cfr. **E. NAMLI**, *Universal rights versus Sharia? Reflections on the moral and legal dimensions of human rights law and Sharia*, in *Religion and Human rights*, 2013, pp. 139-161.

¹⁷ Sia consentito rimandare alle considerazioni già svolte in **A. DE OTO**, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni: la sfida italiana dell'accoglienza*, in E. Camassa (a cura di),



positiva, sommamente educativa e di convivenza che lo sport ci restituisce è quotidianamente in pericolo se non si è capaci di monitorare lo stato dell'arte e approntare difese socio-normative serie e articolate. Sedicenti tifosi gridano *slogan* razzisti dagli spalti di uno stadio e si promettono reciproco ed eterno odio, presunti sportivi non partecipano a quello o a quell'altro *meeting* o si macchiano di condotte anti-sportive perché la propria religione o la propria nazione potrebbero trarne nocimento confessionale o politico¹⁸. E a volte, male nel male, questi accadimenti si consumano, seppure largamente documentati dai *media*, nel prisma pubblico delle indifferenze che tutto scompone e minimizza.

Abbisogniamo oggi di un punto di partenza scientificamente serio e socialmente condiviso per ragionare di interazione pubblica della diversità e di lotta a comportamenti anti-sociali che rendono l'agone democratico e mondi unificanti come lo sport, luoghi meno sicuri. Spesso i cittadini del Belpaese, fedeli allo stereotipo consolidato "*Italiani brava gente*"¹⁹, amano auto-rappresentarsi (e quindi *de plano* auto-assolversi) come Paese massimamente accogliente e tollerante²⁰. È certo vero che l'Italia rappresenta a livello pubblico in Europa un *unicum* per l'assistenza in mare ai migranti che solcano il "cimitero Mediterraneo"²¹ ma le ricerche di opinione condotte periodicamente dall'Eurobarometro (*Discrimination in*

Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, p. 130.

¹⁸ Anche nelle recentissime Olimpiadi brasiliane si sono verificati fatti del genere, quando il judoka egiziano Islam El Shahaby, battuto negli ottavi di finale della categoria cento chilogrammi, ha ignorato la mano tesa che gli offriva il vincitore israeliano Or Sasson (<http://www.repubblica.it/speciali/olimpiadi/rio2016/2016/08/12/news/judo-145877179/>, 1, ultima visita 28 marzo 2017).

¹⁹ Stereotipo "smontato" di recente da parte della dottrina che ha documentato con precisione i crimini compiuti dagli italiani occupanti durante la II guerra mondiale a danno dei nemici, degli invasori e della diversità. Cfr. **G. OLIVA**, *Si ammazza troppo poco*, Mondadori, Milano, 2007, nonché C. Di Sante (a cura di), *Italiani senza onore*, Ombre corte, Verona, 2005. A fronte invece di una bella storia di amor patrio e di onore militare come quella del generale Domenico Mondelli, italiano meticcio che guidò all'assalto nella grande guerra e in quella di Libia le truppe italiane conquistandosi due medaglie d'argento al valor militare e poi, purtroppo, messo da parte e discriminato dalle leggi razziali fasciste in quanto di colore. Cfr. **M. VALERI**, *Il Generale nero*, Odradek, Roma, 2016.

²⁰ Gli episodi recentissimi di Fermo e Rimini che hanno condotto a pestaggi mortali da parte di italiani a danno di migranti sono lì, purtroppo, a testimoniare anche nel nostro Paese la follia operativa del razzismo e i suoi effetti devastanti sulle comunità.

²¹ Un'espressione forte adoperata di recente anche dal romano Pontefice, parole che evocano una storia lunga di tragedie consumate in quello spazio marittimo, drammi umani dei quali si è occupata e si occupa anche la magistratura, a partire dal naufragio di Natale del 1996. Vedi a commento **A. CAPUTO**, *Un cimitero chiamato Mediterraneo. Il naufragio di Natale del 1996 davanti al giudice penale*, in *Questione Giustizia*, 2009/5, pp. 208-210.



the EU - 2012) ci raccontano come l'Italia non sia affatto immune dal fenomeno sociale delle discriminazioni sul lavoro²² e nell'accesso a beni e servizi offerti al pubblico, così come è ancora non bastevole la conoscenza degli strumenti di tutela disponibili per riaffermare i principi della pari dignità sociale delle persone e delle pari opportunità²³.

2 - L'avvento della pluralità nel diritto sportivo e la (quasi) fine della stagione della neutralità

In una realtà ad appartenenza volontaria come quella sportiva il tema dell'identità ha vissuto in epoca moderna due stagioni di regolamentazione politico-giuridica. In prima battuta, forse dimentichi di una tradizione fondativa come quella greca²⁴ che organizzava i giochi per compiacere le divinità, la sterilizzazione dell'agone sportivo dal fattore identitario in genere e religioso in particolare, è sembrata una politica vincente per avere meno problemi nell'immediato e per non offrire il fianco a involontari palcoscenici nazionali o internazionali, con forme di pubblicità confessionale o forme di proselitismo aggressivo non previste o prevedibili e quindi ingestibili in partenza²⁵. Ma è un fatto che la stagione della laicità "im-positiva"²⁶ viva oggi una crisi operativa sia fuori che dentro il mondo dello sport, non certo data dal patrimonio valoriale di riferimento ma dalla ferrea, a tratti cieca applicazione²⁷, che ha portato in molti casi a effetti dannosi per lo stesso principio di laicità (la cui funzione rimane importantissima se concretamente e non ideologicamente declinata) e per

²² Sul punto vedi **E. FALLETTI**, *L'applicazione del principio di non discriminazione nel diritto del lavoro*, in *Corriere giuridico*, 2012, 8-9, pp. 1027-1039.; **A. DE OTO**, *Discriminazione religiosa e contratti di lavoro nell'era della "liquidazione" del lavoro*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2013, 1, pp. 159-170; **F. SAVINO**, *Discriminazione razziale e criteri di selezione del personale*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2009, 1/2, pp. 243-251.

²³ Cfr. **W. CITTI**, *La tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose*. *Quaderni dei diritti*, Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia, Trieste, p. 5.

²⁴ Per tutti vedi **R. PATRUCCO**, *Lo sport nella Grecia antica*, L.S. Olschki, Firenze, 1972.

²⁵ Cfr. **N. FIORITA**, *Non solo per gioco: la religione nell'ordinamento sportivo*, in A. De Oto (a cura di), *Sport e identità*, Bonomo ed., Bologna, 2016, p. 84.

²⁶ Sul punto vedi **M. d'ARIENZO**, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "im-positiva"?* in *Diritto e religioni*, n. 2/2011, pp. 354-368.

²⁷ In un'articolata e interessante relazione sul principio di laicità nella recente giurisprudenza parte della dottrina ben avverte il rischio insito in tale discussione, ovvero quello di "... sovraccaricare con furori ideologici e letture semplificatrici e assolutizzanti fenomeni, la cui analisi e razionalizzazione postula in realtà un approccio più fruttuosamente critico e plurifattoriale ..." cfr. **S. PRISCO**, *Il principio di laicità nella recente giurisprudenza* (www.costituzionalismo.it), n. 1/2007, p. 2.



le comunità di riferimento ovvero una radicalizzazione nelle identità di partenza delle c.d. seconde generazioni che ha finito solo, come nel caso francese, per infiammare le periferie di molte città transalpine²⁸. Una lettura della laicità che ha prodotto anche discutibili e recentissime ordinanze necessariamente ribaltate dalle magistrature superiori di quegli stessi Paesi²⁹ e che riportano l'asse della discussione, una volta di più, su quale modello di laicità³⁰ sia in astratto e in definitiva socialmente più efficace in questa fase storica³¹.

Oggi l'incrocio tra manifestazioni sportive e appartenenza religiosa sembra fruire di un approccio diverso rispetto a un passato rigorosamente neutralista³², il panorama si è così ulteriormente complicato e modificato anche a causa della multietnica e multiconfessionale adesione di massa, specie in alcune discipline come il calcio. È infatti impressionante rilevare,

²⁸ A partire dalle sollevazioni del 2005 nelle *banlieue* francesi che sono iniziate a Clichy-sous-Bois il 27 ottobre di quell'anno. Inizialmente circoscritte a questo comune, si sono poi allargate a Montfermeil e ad altri centri del dipartimento di Senna-Saint-Denis a partire dal 1° novembre. In seguito il fenomeno si è esteso anche ad altre città transalpine come Tolosa, Nizza e Marsiglia. Cfr. **B. VALLI**, *La collera degli esclusi* (www.repubblica.it), 6 novembre 2005, p. 1. Scontri che si sono ripetuti ancora in forma molto violenta nel febbraio del 2017: vedi **E. CICHETTI**, *Perché sono importanti gli scontri nella banlieu di Parigi* (www.ilfoglio.it), 7 febbraio 2017, p. 1.

²⁹ Si fa qui ovviamente riferimento alla recente ordinanza anti-burkini del Tribunale amministrativo di Nizza prontamente sconfessata dal Consiglio di Stato francese con sentenza del 26 agosto 2016. Sul punto vedi **D. FERRARI**, *I sindaci francesi contro il "burkini": la laicità a ferragosto?, A prima lettura di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2016, e **A. FUCCILLO, A. ARCOPINTO, F. SORVILLO**, *Le osservanze religiose tra diritti confessionali e ordinamento statale*, in (a cura di) A. Fuccillo, R. Santoro, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 136.

³⁰ Un lavoro attento di ricostruzione del principio e della sua declinazione politico-giuridica nelle varie fasi storiche è stato compiuto da **P. STEFANI**, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, Bari, 2007.

³¹ Sulla portata reale del concetto di laicità oggi vedi **N. COLAIANNI**, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2017, che ci fa riflettere su come la laicità stessa, concetto che nasce già strutturalmente debole, sia messa oggi a dura prova dal farsi avanti, per un verso, di nuovi fondamentalismi, di diverso segno che abbracciano una visione integralista del rapporto tra religione e stato; per altro verso, di movimenti ateistici, che cercano un riconoscimento pubblico pari a quello delle chiese. Questi rivolgimenti stanno finendo per rendere evidente l'insufficienza di un certo tipo di laicità, ovvero quella modellata come risposta a una Chiesa intransigente che non è, sicuramente per parte cattolica, più incarnata dal Papato di Francesco.

³² Passato che sembra non passare invece per la Federazione Italiana Vela che all'art. 1, quarto comma, dello Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale nel 2011 dice espressamente che "La FIV è [...] aconfessionale" (cfr. http://www.federvela.it/sites/default/files/rev_gn_v_caruso_adt1_statuto_vela_comm_acta.pdf).



e il dato fa riflettere nella sua nuda freddezza, che solo 192 nazioni aderiscono all'ONU ma ben 208 alla FIFA!³³.

Le manifestazioni sportive, soprattutto quelle a respiro internazionale, da qualche tempo si stanno ponendo nell'ottica di aprire all'identità cultural-confessionale dell'atleta e vari sono i segni in questa direzione, come accaduto in occasione dei XX Giochi invernali di Torino del 2006 dove fu istituito il *Comitato Interfedi* sostenuto sul territorio da un'*Assemblea delle religioni* che discutesse e proponesse al Comitato in oggetto soluzioni in merito a problematiche legate al dialogo interreligioso, al pluralismo confessionale per atleti, famiglia olimpica e spettatori e alla conoscenza del patrimonio spirituale delle diverse comunità di fede, garantendo informazione diretta, equanime e corretta³⁴.

Di recente Papa Francesco, quasi a "sdoganare" completamente questa nuova linea d'azione nel mondo della pratica sportiva, ha inviato un messaggio di saluto in spagnolo all'apertura della finale del *SuperBowl* dove ha ricordato a milioni di americani i valori dello sport³⁵ e della cultura dell'incontro³⁶. E così, il problema del riconoscimento delle regole religiose e dell'uso dello sport per trattare in forme diverse dell'identità confessionale, torna sulla scena, edulcorando, sciogliendo, a volte elidendo il muro della rimozione dell'identità dallo sport. Sembra non esser più così efficace quella diga eretta in tanti anni di consolidata pratica agonistica che voleva l'identità della persona-atleta e in specie quella religiosa (ma non solo) fuori dal campo³⁷, relegata a fatto privato da non portare con sé nella

³³ Cfr. P. CREPAZ, *Lo sport che muove le persone e le idee* (in <http://www.sportmeet.org/cultura-sport/lo-sport-che-muove-le-persone-e-le-idee/>), p. 1.

³⁴ Il documento è contenuto nel sito www.torino2006.it/ITA/OlympicGames/home/index.html.

³⁵ Oggi purtroppo, nostro malgrado, siamo legati a una dimensione sportiva che è succube della cultura del successo alimentata dai *media*, un'impostazione dello sport che spesso finisce per sacrificare l'elemento del gioco in favore del risultato. Cfr. T. COLLINS, *Sport in Capitalist Society: A Short History*, Routledge, London, 2013.

³⁶ È la prima volta in assoluto che un Papa realizza un videomessaggio per una finale del campionato della *National Football League*, la lega professionistica statunitense di *football* americano, tradizionalmente l'evento tv più seguito dell'anno negli Stati Uniti e uno dei più diffusi in tutto il mondo. Vedi *Papa Francesco "benedice" con un video il SuperBowl* (in <http://www.lastampa.it/2017/02/05/esteri/papa-francesco-registra-un-video-per-il-superbowl-/pagina.htm>), p. 1. Per un'analisi ricostruttiva del rapporto tra cattolicesimo e sport vedi D. BARDELLI, *Cattolicesimo, ginnastica e sport: un percorso storico nel rapporto fra religione e attività motorie*, EDUCatt, Milano, 2012.

³⁷ Cfr. C. GAGLIARDI, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, in *Diritto e religioni*, 1/2014, p. 206, che rileva in maniera condivisibile che "... quanto più si concepisce lo sport come strumento di crescita e formazione della persona, tanto più l'atleta non può non riflettere nell'esercizio della disciplina sportiva le proprie scelte, anche di carattere religioso".



contesa. L'identità soffocata riemerge così, carsicamente, sulla scena pubblica sportiva, in una sorta di *revanche de dieu*, a cui fa sempre più da involontario scenario la grande platea planetaria³⁸.

È indubbiamente la fede islamica quella che offre in concreto più occasioni di analisi e confronto sul tema, soprattutto in un'ottica di compatibilità tra norma confessionale e norma sportiva, anche se un certo fondamentalismo cristiano negli anni³⁹, soprattutto nel mondo dell'atletica e del calcio ha dato mostra di sé, come testimoniato agli inizi dell'ottocento dal movimento della *Muscular Christianity*⁴⁰ e più recentemente dalla storica presenza degli "Atleti di Cristo" molto conosciuti anche grazie ad atti di culto messi in pratica durante attività sportive che hanno avuto un importante ritorno mediatico⁴¹.

È corretto sottolineare che, mentre questa identità cristiana rivendicata nel mondo dello sport non era riuscita a infrangere il muro di neutralità-laicità che le federazioni sportive avevano pensato in difesa di un mondo sportivo concepito come un "terzo piano" asettico e scollato dalla realtà circostante, questo cambio di passo stia parzialmente riuscendo alla forza numerica dell'Islam. Ciò anche per via di una nutrita casistica in materia che ha visto di recente risolvere situazioni "...a differenza dei casi precedenti, non sempre con la rinuncia degli atleti, ma anche con un cambiamento delle norme di alcune federazioni sportive..."⁴². Emblematica in questo senso la richiesta di *Chahida Sekkafi* arbitro della sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Cremona che, nel 2014, ha ottenuto di indossare calzamaglie e velo islamico al fine di ottemperare ai propri precetti religiosi e scendere in campo con questo equipaggiamento, ovviamente difforme da quello contemplato dal regolamento, ma non in contrasto con il divieto previsto di scrivere sulla propria divisa messaggi politico-confessionali o personali.

³⁸ Cfr. **S. FERRARI, S. PASTORELLI**, *Religion in public spaces. A European Perspective*, Routledge, Londra, 2012; **S. FERRARI**, *Diritto, religione e spazio pubblico*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2013/1, pp. 35-48.

³⁹ Basti pensare ad esempi come quello dell'evangelista Eric Liddell che rinunciò a gareggiare i 100 metri a Parigi nel 1924 perché la gara si svolgeva di domenica, o la più nota *star* sportiva Jonathan Edwards, triplista anglicano, che rifiutò per il medesimo motivo di gareggiare ai mondiali di Tokio nel 1991.

⁴⁰ In tema vedi **M.C. IVALDI**, *Sport e religione. La non discriminazione per motivi confessionali in ambito sportivo*, in A. De Oto (a cura di) *Sport e identità*, cit., p. 56.

⁴¹ Il segno della croce del portiere brasiliano Claudio Taffarel, Atleta di Cristo, durante l'esecuzione dell'ultimo *penalty* che consegnò al Brasile il titolo mondiale di calcio nella finale del 1994 contro l'Italia è un lampante esempio di tale ritorno mediatico, ben colto da **N. FIORITA**, *Non solo per gioco: la religione nell'ordinamento sportivo*, in A. De Oto (a cura di) *Sport e identità*, cit., p. 76.

⁴² Cfr. **V. FEDELE**, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l'islam e lo sport*, in *Diritto e religioni*, 1/2014, p. 333.



L'AIA ha accolto la sua istanza anche ragionando, e non solo nell'ottica del diritto interno sportivo, con il metro del pluralismo confessionale e culturale e della gerarchia delle fonti, non dimentichiamoci infatti che l'art. 3 comma 3.3 del Codice di condotta della FIFA tutela espressamente la diversità culturale, politica, del colore della pelle, origine sociale e religiosa della persona-atleta⁴³.

Un Islam composito e multiforme che da sempre si interessa della pratica sportiva dei suoi fedeli e lo fa partendo dalla concezione teologica del corpo che ha un ruolo importante essendo creato da Dio e deve essere tenuto in forma, intatto e servire a scopi puri, essendo peraltro fondamentale nella corretta esecuzione dei precetti religiosi indicati dal Profeta: si pensi ai riti connessi al pellegrinaggio o alle prosternazioni annesse alla preghiera o anche alla condizione fisica richiesta per superare il periodo complesso per la nutrizione che il mese del *ramadan* reca necessariamente con sè⁴⁴. Sono gli stessi *ahadith* e dettagli della vita di Maometto che rivelano le sue "preferenze" sportive e raccontano, grazie a una catena di trasmissione certa dei detti del Profeta, come lui amasse correre e considerasse meritevoli di attenzione attività ludico-sportive come la corsa con i cavalli o il tiro con l'arco. Il riferimento ultimo in questa materia, il faro per i componenti della *Ummah* è dato in definitiva dalla Sura 57:20 che sottomette lo sport e la sua pratica alla legge di Dio⁴⁵.

In ultima analisi una pratica sportiva che non deve allontanare dall'esecuzione corretta dei previsti atti di culto, che non deve insuperbire e che non deve essere pericolosa, motivo per cui la *boxe* è attività messa pesantemente in discussione⁴⁶. Da qui i problemi che riscontriamo sempre più spesso nell'esercizio professionistico della pratica sportiva per i *muslim*⁴⁷ e che hanno condotto più di una volta le autorità sportive internazionali a escludere atleti di religione islamica.

⁴³ C. GAGLIARDI, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, in *Diritto e religioni*, 1/2014, p. 208 ss.

⁴⁴ Cfr. V. FEDELE, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l'islam e lo sport*, cit., pp. 335-336.

⁴⁵ Per approfondimenti vedi A. TESTA, M. AMARA, *Sport in islam and in muslim communities*, Routledge, Londra, 2016.

⁴⁶ Anche perché trattasi di attività agonistica che prevede di colpire direttamente il volto dell'avversario e sembra entrare in rotta di collisione con quanto detto da Muhammad, a differenza della lotta, che è sport sì pericoloso ma che non interessa il volto. Cfr. Al-Bukhari, *Kitab alatak*, libro 49, hadith 42: "Il Profeta disse: se qualcuno combatte (o picchia qualcuno) deve evitare la faccia".

⁴⁷ Emblematico il caso del calciatore egiziano e islamico della Roma Mohamed Salah che ringrazia il suo Dio ogni volta che segna. Cfr. DI CORRADO B., *L'islam del pallone* (in *www.ilfoglio.it*), 28 marzo 2016, p. 1.



La fase, se possibile, è poi ancora più complessa.

Proprio in un periodo storico così difficile, che vede anche grandi divisioni all'interno dell'Islam stesso, acuite dal terrorismo di matrice islamica di *Al Qaeda* o dell'*Isis*, anche sport come il calcio, che venivano praticati tranquillamente e che riscuotevano grande seguito nei Paesi mediorientali a ogni livello (persino nei campi di addestramento dei terroristi fondamentalisti si organizzavano partite amatoriali di calcio) oggi sembrano vivere un momento molto complicato dettato proprio, dopo la morte di Osama Bin Laden, dalla crescente "... competizione verso l'estremismo dei suoi emuli che si è focalizzata nel distruggere il pallone"⁴⁸.

Un "Dio pallone"⁴⁹ e i suoi calciatori-*star* che non devono offuscare *Allah* e che nel 2014, con la proclamazione del Califfato, ha determinato la messa all'indice espressa del calcio come sport, un divieto che riguarda anche il solo aver assistito da spettatore a un evento calcistico e la cui violazione reca con sé, come sanzione, la pena capitale, comminata perché l'atto di giocare a calcio o assistere da tifoso a una partita costituirebbe una manifestazione di adesione implicita ai valori occidentali e anche perché il calcio sarebbe reo, in questa visione, di distrarre i giovani dal "... dovere della *jihād* ..." ⁵⁰.

3 - La discriminazione etnico-confessionale nella pratica sportiva. Gli strumenti normativi e istituzionali europei di contrasto alla condotta discriminatoria

In un modello organizzativo dello sport nel mondo che segue il criterio monopolistico e che abbraccia il principio "una federazione per sport" escludendo o limitando fortemente in fatto e in diritto la possibilità che si creino concorrenti nel "mercato" sportivo, la responsabilità del vertice del sistema piramidale globale che governa chi governa le singole discipline, appare oggi più grande rispetto a che non vi siano comportamenti escludenti o discriminatori per etnia e convincimento confessionale. A tale autonomia politica dei vertici dovrebbe quindi, in via di principio, far riscontro una normativa antidiscriminatoria, dettagliata e potentemente innervata nelle singole federazioni. Il condizionale è d'obbligo per due ordini di ragioni: *in primis* non sembra più reggere la distinzione tra norme

⁴⁸ Cfr. **DI FEO G.**, *Il nemico è il pallone*, in *La Repubblica*, 13 aprile 2017, p. 6.

⁴⁹ L'espressione che rende molto l'idea di come si sia progressivamente trasformato il mondo del calcio già dagli anni ottanta è mutuata dal bel libro di **C. PETRINI**, *Nel fango del Dio pallone*, Milano, 2010.

⁵⁰ Cfr. **DI FEO G.**, *Il nemico è il pallone*, cit., p. 6.



puramente sportive⁵¹ ovvero quelle che regolerebbero *tout court* il gioco e le sue implicazioni più immediate e norme sportive di carattere economico. Una distinzione che appare “... *alquanto fumosa visto che anche dall’applicazione di una regola tecnica possono derivare rilevanti conseguenze economiche ...*”⁵².

Vi è altresì da rilevare che la dinamica del raccordo tra normativa europea⁵³, normativa statale e normativa delle singole federazioni sportive di ogni singolo territorio nazionale (seppur vigente il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo) non sembra essere il miglior esempio in circolazione di interazione tra le diverse leggi che governano il fenomeno soprattutto in materia di penetrazione dei principi fondamentali, con atteggiamenti che a volte sembrano non cogliere la gravità del problema discriminatorio mentre in altre occasioni finiscono per enfatizzare l’accaduto, spesso sull’onda di un giudicato o di un cambio di regolamento, per così dire, emozionale (molto spesso la risposta emotiva a un fatto più o meno grave accaduto all’interno di una competizione sportiva)⁵⁴.

Sicuramente l’origine sopranazionale e “pattizia” dell’ordinamento sportivo primigenio non aiuta a fare ordine da un lato con il diritto statale ospitante ma dall’altro, il versante interno, fa sì che la norma sportiva stessa, a livello operativo, possa perlomeno essere considerata *self-executing* “...nel senso che il principio della sua efficacia nei confronti dei soggetti dell’ordinamento è costituito dall’adesione spontanea degli stessi intorno al valore comune del principio di lealtà e di par condicio della competizione sportiva ...”⁵⁵.

In realtà quando si tratta di identità religiosa dello sportivo e di una sua compressione o vilipendio, di una tutela da fatti discriminatori che hanno riguardato l’atleta in via diretta o indiretta, la “babele normativa” sembra essere all’acme delle sue potenzialità. Così come molti organi di

⁵¹ Sulla definizione di norma sportiva vedi **M. TORTORA**, *L’ordinamento sportivo*, in **AA. VV.**, *Il Diritto dello sport*, Utet, Torino, 2007, p. 9 che la definisce come “... *quella che promana esclusivamente da una fonte di cognizione del diritto sportivo e, vale a dire, da un soggetto dell’organizzazione sportiva, nazionale o sopranazionale, nell’ambito di esplicazione della propria autonomia non condizionata dalle regole degli Stati territoriali ospitanti ...*”.

⁵² Cfr. **R. CARMINA**, *Il tramonto del sistema sportivo monopolistico in chiave europea*, in *Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario*, n. 3-4/2016, p. 776.

⁵³ Sui considerevoli effetti di penetrazione e modificazione del diritto europeo nel tempo sul e nel diritto interno vedi **A. CELOTTO**, *La dimensione europea delle fonti del diritto* (in www.federalismi.it), n. 14 (editoriale) dell’11 luglio 2012, pp. 1-6.

⁵⁴ Paradigmatica la vicenda della bestemmia punita più duramente dall’ordinamento sportivo rispetto a quanto avviene nell’ordinamento giuridico italiano a seguito della decriminalizzazione dell’art. 724 c.p. Per approfondimenti sulla vicenda della blasfemia in Italia e in Europa vedi **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all’odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016.

⁵⁵ Cfr. **M. TORTORA**, *L’ordinamento sportivo*, cit., p. 9.



tutela e giudizio, anche in sede europea, e codici disciplinari interni alle federazioni, non sembrano muoversi in maniera coordinata e non hanno prodotto finora un inflessibile argine al razzismo, alla discriminazione confessionale e all'emarginazione sociale nello sport, prediligendo un approccio di *soft-law* con la previsione "di rito" dell'immane norma-manifesto antidiscriminatoria generale (vedi art. 3 della Carta olimpica, art. 3 dello Statuto FIFA, art. 6 del Codice di comportamento CONI, art. 2 lett. b) statuto UEFA, ecc.); poi a volte smorzata nei suoi effetti applicativi dai codici e dai regolamenti attuativi, come nel caso del recente intervento sui testi degli artt. 11 e 12 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC in materia di discriminazione territoriale, che sta producendo rilevanti problemi, soprattutto per il criterio operativo della "modica quantità" della discriminazione⁵⁶.

Eppure aveva fatto ben sperare la recente stagione normativa che ha visto l'Europa dall'anno duemila in poi dotarsi di un coacervo di fonti in materia con il varo delle Direttive antidiscriminatorie europee in tema di contrasto alla discriminazione in base alla nazionalità (Dir. 2003/119 sui soggiornanti di lungo periodo) in base al sesso (Dir. 2004/113 e Dir. 2006/54) in base alla razza e all'origine etnica (Dir. 2000/43) e in base alla religione o le convinzioni personali (Dir. 2000/78). Speranza che si fondava e si fonda sul primato del diritto UE e sui suoi fini (tra i quali oggi anche la lotta all'esclusione sociale e alla discriminazione)⁵⁷, l'effetto diretto e l'obbligo di attuazione delle Direttive stesse ma anche sulla responsabilità dello Stato membro per omessa o errata attuazione del diritto europeo.

Sul fronte del "diritto vivente", volendo effettuare una breve ricognizione possiamo rilevare che a livello europeo l'impegno sulle politiche di contrasto concreto è sensibilmente aumentato rispetto al sostanziale disimpegno a cui si assisteva due lustri addietro (non solo per la mancanza degli strumenti normativi adeguati).

Oggi l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (d'ora in avanti FRA⁵⁸) a seguito dei molti episodi di discriminazione, esclusione e

⁵⁶ La fattispecie è stata riletta nel 2014 e l'insulto per motivi di origine territoriale è stato anche derubricato da discriminazione a espressione oltraggiosa e viene punita così in maniera più lieve. Vedi a commento **M.G. ADAMO**, *Le azioni positive contro la discriminazione in ambito sportivo: questioni penali*, in A. De Oto (a cura di), *Sport e identità*, cit., p. 105.

⁵⁷ Cfr. **C. FAVILLI**, *Il principio di non discriminazione nell'UE e l'applicazione ai cittadini terzi*, in D. Tega (a cura di), *Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela*, Armando ed., Roma, 2011, p. 48.

⁵⁸ Detta Agenzia, istituita con regolamento (CE) n. 168 del 15 febbraio 2007 con sede a Vienna, è subentrata all'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi e ne ha esteso il mandato, anche se, al momento della sua istituzione parte della dottrina aveva



odio etnico-religioso che si sono verificati soprattutto nel popolare gioco del calcio ha innalzato il livello di guardia⁵⁹, essendo intenzionata, con le proprie ricerche, a dare supporto concreto alla rete antidiscriminatoria europea. Le aree di azione individuate dalla FRA riguardano l'ampliamento della partecipazione alla vita sportiva, aprendo anche ai non cittadini, e il monitoraggio degli incidenti di origine razzista nello sport con un raccordo fattivo tra federazioni sportive e polizie nazionali e locali nel migliorare la registrazione degli incidenti e facilitando le singole denunce.

Un altro obiettivo che si è posta la FRA consta nel catalogare le buone prassi e favorirne la diffusione. Gli statuti delle organizzazioni sportive internazionali ed europee spesso contengono norme contro la discriminazione ma poche di queste dispongono di procedure disciplinari chiare in caso di comportamenti discriminatori a parte le organizzazioni internazionali di calcio e cricket. Molte federazioni sportive italiane, ad esempio, nemmeno si pongono il problema della discriminazione confessionale non prevedendo alcun specifico richiamo al fenomeno in oggetto⁶⁰.

Di sicuro le varie relazioni ricognitive della FRA⁶¹ evidenziano queste criticità che potrebbero essere risolte coordinando lo scambio di buone prassi tra organismi direttivi dello sport e qui, la FRA, individua in capo alla Commissione Europea un ruolo di coordinamento di questa azione avendo anche cura di coinvolgere i sedici organismi di parità degli Stati membri dell'Unione Europea e altri Enti quali gli istituti nazionali dei diritti dell'uomo (NHRI) che già intervengono nei casi di incidenti di natura razzista e discriminatoria nel mondo dello sport. Quel coordinamento di normative sovranazionali, nazionali e dei corpi intermedi sportivi sulla "rimozione degli effetti della discriminazione", per dirla con la lettera dell'art.

espresso le sue perplessità. Vedi **A. DEL GUERCIO**, *L'Agenzia europea per i diritti fondamentali: un'occasione perduta?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008/1, pp.136-141, nonché **L. SCAFFARDI**, *L'incerto mandato dell'Agenzia Europea per i diritti fondamentali*, in *Quaderni Costituzionali*, 2008/1, pp. 156-159.

⁵⁹ Per un'analisi del suo agire in materia di discriminazione confessionale vedi **S. ANGELETTI**, *Discriminazioni per motivi religiosi nell'ambito lavorativo: una breve analisi dei dati elaborati dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/2013, p. 21, il quale rileva come "Sebbene il tema della religione non figurì come autonoma area di interesse, le questioni legate alle discriminazioni per motivi religiosi occupano nondimeno un posto di primo piano nelle analisi del FRA, a volte all'interno di specifici documenti, in altri casi collocandosi al fianco delle discriminazioni di origine etnica e razziale, rispetto alle quali [...] l'Agenzia ha sovente evidenziato una stretta correlazione nella casistica europea".

⁶⁰ Vedi **C. GAGLIARDI**, *Il principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro sportivo*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni*, cit., 2016, p. 153.

⁶¹ Le relazioni sono disponibili su www.fra.europa.eu, ultima visita 18 aprile 2017.



41 comma 1 della legge italiana n. 40 del 1998⁶², che non ha brillato finora e potrebbe invece vivere e trovare reale coordinamento proprio nello scambio fattivo delle *best practices* guidato dall'azione della Commissione Europea.

4 - Quando il mondo dello sport arriva prima: la nascita del c.d. *ius soli sportivo* (legge 20 gennaio 2016 n. 12)

Da ben tredici anni in Italia è ferma in Parlamento la riforma della cittadinanza e solo di recente il dibattito sullo *ius soli*⁶³ ha ripreso vigore anche per effetto delle manifestazioni di piazza da parte degli italiani di seconda generazione propriamente detta o 2.0⁶⁴ ma lo sbarramento di Palazzo Madama non consente ancora di poter dare alla luce l'attesa modifica della obsoleta legge n.91 del 1992⁶⁵.

La comunità dello sport italiano, invece, su questo fronte, ha saputo anticipare il desiderio di cittadinanza degli sportivi nati in Italia da genitori stranieri e così con il varo della legge n. 12 del 20 gennaio 2016 recante il titolo: *"Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva"*⁶⁶ quello che da molto tempo era solo un pio desiderio è divenuto realtà⁶⁷.

La nuova legge è molto snella, si compone infatti di soli due articoli che hanno però costituito una *"... svolta epocale rispetto all'ordinamento vigente in precedenza che incontrava, in particolare a livello calcistico, dei limiti*

⁶² Sull'art. 41 della legge 6 marzo 1998 vedi **M. MANTELLO**, *La tutela civile contro le discriminazioni*, in *Riv. dir. civ.*, n. 3/2004, p. 10439 ss.

⁶³ Sul concetto storico-normativo vedi **V. MAROTTA**, *"Ius sanguinis, ius soli"*. Una breve nota sulle radici storiche di un dibattito contemporaneo, in *Periodica de re canonica*, 2014/4, pp. 663-694.

⁶⁴ Ovvero secondo la nota classificazione "graduata" di seconda generazione proposta nel 1997 da Rumbaut i nati in Italia da genitori immigrati. Vedi **A. SPANÒ**, *Dare voce ai figli dell'immigrazione: per uno sguardo "limpido" sulla seconda generazione*, in Id. (a cura di), *Esistere, coesistere, resistere*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 14, nota 10. Sulla discussione pubblica in merito allo *ius soli* vedi **M.C. LOCCHI**, *Lo "ius soli" nel dibattito pubblico italiano*, in *Quaderni costituzionali*, 2014, 2, pp. 483-503.

⁶⁵ Per considerazioni sulla struttura, i fini e i limiti dell'attuale legge sulla cittadinanza in Italia sia consentito rimandare a quanto scritto in **A. DE OTO**, *La cittadinanza nella prospettiva del diritto al reddito minimo garantito*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, n. 1/2014, p. 63 ss.

⁶⁶ Per il testo della legge vedi *Gazz. Uff.* 1 febbraio 2016, n. 25.

⁶⁷ Vedi **M.C. MORANDINI, I. SARTORI**, *"Ius soli" sportivo: novità e aspettative di una legge tanto attesa*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2016/1, p. 9.



nella rigidità della normativa FIFA ...”⁶⁸. In buona sostanza la normativa in oggetto all’art. 1 dà la possibilità per i minori stranieri regolarmente residenti in Italia “almeno dal compimento del decimo anno di età” di essere tesserati presso le federazioni sportive “con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani”. Così, a partire dal mese di febbraio dell’anno scorso, i giocatori extracomunitari che sono residenti in Italia e hanno dieci o più anni di età potranno tesserarsi con le federazioni allegando alla documentazione base un certificato di residenza storico. La legge poi, all’art. 2, garantisce la possibilità che, dopo il compimento del diciottesimo anno d’età, il tesseramento attuato con le procedure di cui al comma 1 resti valido “... fino al compimento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 91, hanno presentato tale richiesta”.

La normativa sullo “*ius soli sportivo*”, pur essendo molto asciutta nella sua formulazione e forse perdendo l’occasione di dire e fare di più, costituisce comunque un tassello molto importante per l’accesso dei minori stranieri al mondo dello sport dando così nuovo impulso alle dinamiche fattive dell’inclusione (anche se, in realtà, Federpugilato e la Federazione di atletica leggera italiana già tesseravano alle condizioni oggi previste da questa nuova legge).

Soprattutto nel calcio nazionale la situazione si è sbloccata grazie alla circolare FIGC-LND n.72 dd. 20 maggio 2016⁶⁹, buon esempio di reale raccordo tra diritto di produzione nazionale e norma interna alle singole federazioni. In precedenza, la FIGC applicava il Regolamento FIFA che, all’art. 19, secondo comma, tuttora vigente, vieta sia il trasferimento dei minori stranieri già tesserati, sia il primo tesseramento del minore straniero salvo tre specifiche situazioni: 1. trasferimento dei genitori nel paese per ragioni non legate al calcio; 2. residenza entro cinquanta km. dal confine del Paese in cui avviene il tesseramento; 3. sportivo che ha più di 16 anni e proveniente da uno dei paesi dell’UE, e comunque, anche in questi casi, l’atleta minore veniva ammesso solo previo parere di una sottocommissione FIFA⁷⁰.

Oggi, la circolare n. 72 applicativa della legge sullo “*ius soli sportivo*” nel mondo del calcio, ha adeguato i parametri interni alla disposizione

⁶⁸ Cfr. S. ZOCALI, *Lo Ius soli sportivo è legge: la L. n. 12/2016 sull’integrazione sociale sportiva dei minori residenti in Italia* (in www.diritto.it), il 3 maggio 2016, p. 1.

⁶⁹ Vedi FIGC-LND, circolare n. 72 dd. 20 maggio 2016 sull’applicazione della L. 12 del 20 gennaio 2016 – *Ius soli sportivo* (in http://www.figc.it/Assets/contentresources_2), p. 4.

⁷⁰ Cfr. A. BARACCHI, A. GUARISIO, *Lo “ius soli sportivo” è legge* (<https://www.asgi.it/notizia/lo-ius-soli-sportivo-e-legge/>), p. 1



normativa nazionale ma vi è da dire, rispetto ai contrasti del passato⁷¹, che la particolare attenzione e rigidità del calcio finora attuata su questo versante e così anche il limite di dieci anni previsto nella legge⁷², possono essere utilmente spiegati dalla necessaria e contestuale lotta nazionale e internazionale al fenomeno del traffico illecito di calciatori minori stranieri⁷³ e non certo dalla volontà di escludere, visto anche l'impegno che la FIGC stessa profonde in progetti di inclusione come il progetto "Rete!" tramite il Settore Giovanile e Scolastico e in collaborazione con lo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Tale programma, rivolto ai minori stranieri non accompagnati per favorire l'accesso allo sport, ha infatti coinvolto recentemente i giovani di ventiquattro Centri di accoglienza, ha proposto cinquantasei interventi sportivi, educativi e formativi e organizzato un torneo c.d. "sette contro sette" tra squadre di ragazzi delle strutture che hanno aderito all'iniziativa⁷⁴.

Molto vi è ancora da fare ma non si può non rilevare come oggi, in Italia, anche a livello di strutture federali, non solo per i potenti flussi migratori in atto dall'Africa e dal Medio Oriente verso il sud dell'Europa, sembra essere nata e sta lentamente consolidandosi una nuova consapevolezza della necessità di tutela dell'identità e della diversità confessionale, etnica, culturale dello sportivo, del bisogno di inclusione dell'altro, del debole, del rifugiato, valori di cui lo sport è portatore naturale.

⁷¹ L'ultimo contrasto giurisprudenziale in materia aveva visto l'ordinanza del Tribunale di Palermo, I sezione civile, del 18 dicembre 2015 nel proc. civ. n. 16783/2015 R.G – giudice Ruvolo, condannare la FIGC a provvedere all'immediata iscrizione e provvisorio tesseramento del minore A. T. per il campionato Giovanissimi Regionali e sperimentali 2015/2016 con la squadra ASD Fincantieri. Per il testo dell'Ordinanza vedi <http://docplayer.it/15624107-II-tribunale-di-palermo.html>, p. 1 ss.

⁷² Cfr. **A. BARACCHI, A. GUARISIO**, *Lo "ius soli sportivo" è legge*, cit., p. 1, i quali rilevano come "... la limitazione del disposto normativo ai minori che hanno fatto ingresso prima del compimento dei 10 anni è probabilmente dettata dalla presunzione che per un minore entrato in così tenera età il rischio di essere soggetto al traffico illecito di calciatori sia estremamente ridotto. Tuttavia la limitazione determina l'esclusione di molti minori il cui diritto alla parità di trattamento con i minori italiani è garantito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20.11.89 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1991), applicabile ai minori di 18 anni. Ciò vale in particolare per i minori titolari di protezione internazionale che, indipendentemente dall'età al momento dell'ingresso, hanno un'esigenza di particolare tutela derivante dal loro status, non potendo esercitare altrove l'attività sportiva a cui aspirano ...".

⁷³ Sulla delicata problematica del ruolo svolto dal minore d'età nell'ambito dell'attività sportiva **S. RIGAZIO**, *Minore d'età e attività sportiva: una lettura in chiave dinamica*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2015/1, pp. 81-124.

⁷⁴ Cfr. FIGC, progetto "Rete!" in aiuto dei giovani rifugiati (in <http://www.insideroma.com/news/breaking-news/figc-progetto-rete-in-aiuto-dei-giovani-rifugiati-id.50804>), p. 1.



Anche se, non possiamo e non dobbiamo nasconderci, che i “nemici del dialogo”⁷⁵ non molleranno facilmente la presa⁷⁶ e in questa fase, purtroppo, non mancano gli incidenti di percorso sulla necessaria strada della lotta al razzismo e delle azioni positive per l’inclusione⁷⁷.

⁷⁵ Per utilizzare la felice espressione di **M. JACOBUCCI**, *I nemici del dialogo. Ragioni e perversioni dell'intolleranza*, Armando ed., Roma, 2005.

⁷⁶ Sul punto vedi le condivisibili riflessioni di **F. RESCIGNO**, *Introduzione al concetto di razza: l'intramontabile fascino del razzismo*, in **Id.**, (a cura di) *Percorsi di eguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 238.

⁷⁷ Il recentissimo caso di razzismo verificatosi ai danni del calciatore Muntari durante la partita Cagliari-Pescara del 30 aprile 2017 ha avuto risonanza mondiale, raggiungendo anche l'ONU, dove l'Alto Commissario delle Nazioni Unite Zeid Ra'ad al-Hussein nel suo discorso ha difeso il ghanese ed elogiato il suo comportamento. Vedi “Pescara, l'ONU al fianco di Muntari: esempio di lotta al razzismo” (in http://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/c-pescara/2017/05/02/news/pescara_1), p. 1.